

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE**  
**Emporio Solidale Ferrara "il mantello" - APS**

**ART. 1 - Denominazione, sede e durata**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile*, della Legge Nazionale 6 giugno 2016, n. 106 e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e sue successive modifiche, un'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "**Emporio Solidale Ferrara 'il mantello' - APS**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Ferrara (FE) e con durata illimitata, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

**ART. 2 - Scopi, finalità e attività**

L'Associazione "Emporio Solidale Ferrara 'il mantello' APS" è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in coerenza con il proprio "Codice dei Valori" (*allegato A* parte integrante del presente Statuto), mediante lo svolgimento continuativo, in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, indicate alle lettere (a), (p), (u) di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. Tali obiettivi si perseguono mediante le seguenti attività:

**lett. a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

**lett. p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

**lett u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione nasce per:

- facilitare l'attivazione di risorse comunitarie capaci di promuovere una migliore qualità della vita, prevenendo situazioni di aggravamento e scivolamento da situazioni di impoverimento a condizioni di povertà più grave;
- affiancare i Servizi Pubblici e Privati attraverso la messa in campo di azioni sinergiche nel contrasto alle povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale;
- favorire il diritto alla dignità, alle pari opportunità, all'informazione, alla formazione, alla cultura di persone in situazione di forte impoverimento, con particolare attenzione ai minori;
- promuovere la cittadinanza attiva e la responsabilità sociale di impresa.

Nel perseguimento dei fini associativi, riveste importanza fondamentale la scelta della metodologia su cui si regge l'intera organizzazione, ovvero un continuo e sistematico lavoro di rete, di "tessitura" di rapporti di collaborazione e comunicazione fuori e dentro l'associazione, capaci di individuare e mettere in sinergia una pluralità di risorse formali ed informali, provenienti anche da mondi che non sono abituati a dialogare, fino a comprendere "risorse di prossimità" e di cittadinanza attiva. 'il mantello' persegue quindi i propri obiettivi statutari non da solo ma insieme all'ampia rete di partner.

La spinta ideale che muove l'associazione è legata al ritenere che la povertà non sia solo prerogativa degli addetti ai lavori, ma sia responsabilità dell'intera comunità che si prende cura e si fa prossima di una parte fragile di se stessa. Di conseguenza, gli accordi con i partner con cui si collabora si regolano principalmente anche se non in maniera esclusiva attraverso specifici accordi in *Responsabilità Sociale di Impresa* (RSI) con l'obiettivo di regolare, stabilire e dare continuità alla partecipazione attiva delle realtà imprenditoriali, soprattutto locali.

'il mantello' opera invitando tutti al principio di corresponsabilità, espresso anche dal lavoro delle aree e dei gruppi di lavoro tematici (le cui funzioni e finalità possono essere meglio espresse all'interno del regolamento associativo), che sono i principali organismi operativi in cui viene inserita l'attività volontaria. Aree e gruppi di lavoro tematici hanno ampia autonomia di iniziativa e, coadiuvati dal consiglio direttivo, devono indirizzare l'azione nel rispetto delle linee programmatiche e prioritarie formulate dall'assemblea.

Le azioni dell'Emporio Solidale Ferrara 'il mantello' si concretizzano in luoghi in cui persone e/o famiglie in difficoltà socio-economica possono beneficiare di un aiuto, per raggiungere piccoli obiettivi di miglioramento della situazione personale e/o familiare che stanno vivendo. Questo supporto è temporaneo e si motiva con la verifica periodica degli obiettivi da raggiungere. I

beneficiari possono svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, colloqui di accompagnamento, essere indirizzati gratuitamente a corsi di formazione, percorsi di orientamento al lavoro, attività culturali e sportive, consulenze legali e finanziarie, sostegno psicologico e servizi socio-sanitari. I beneficiari, inoltre, hanno accesso alla distribuzione gratuita di beni alimentari e di prima necessità in un piccolo market (l'Emporio Solidale), dove si sviluppano azioni educative al consumo consapevole.

L'Associazione esercita attività di raccolta fondi e beni grazie ad eventi organizzati in collaborazione con Enti, Istituzioni e altre associazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione promuove la cittadinanza attiva e la sensibilizzazione sui temi legati alla povertà attraverso progetti, in particolare in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado.

'il mantello' è altresì impegnato nella riduzione degli sprechi, in particolare alimentari, in collaborazione con altre organizzazioni impegnate nella distribuzione di beni alimentari.

### **ART. 3 - Ammissione e numero degli associati**

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone fisiche che condividono le finalità della stessa, il presente Statuto ed il relativo *Codice dei Valori*, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà sottoscrivere e presentare al Consiglio Direttivo il "*Patto dell'associato*" che, tra l'altro, dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i propri recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il *Codice dei Valori*, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Una volta deliberata l'ammissione il delegato del Consiglio Direttivo controfirma il "*Patto dell'associato*" e comunica l'ammissione all'interessato entro 60 giorni, annotandola nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati**

Gli associati possono essere sia volontari che lavoratori (così come meglio specificato nei successivi artt. 19 e 20 del presente statuto) e per entrambi valgono gli stessi diritti ed obblighi esplicitati nel presente articolo. In ogni caso, il numero dei lavoratori (sia associati che non associati) impiegati dall'Associazione nelle proprie attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Gli associati hanno il diritto di:

- se maggiorenni, eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di cui al D.L. 03-07-2017, n° 117, del presente statuto e di eventuali regolamenti interni;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il Codice dei Valori e gli eventuali Regolamenti interni;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- comunicare al Consiglio Direttivo ogni modifica dei propri dati e recapiti indicati al momento della richiesta di adesione.

#### **ART. 5 - Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione, decadenza causa mancato versamento dell'eventuale quota associativa, trascorsi 6 mesi dal sollecito.

L'associato che:

- contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
  - arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione;
  - assume comportamenti o proclama idee in manifesto e grave contrasto con il Codice dei Valori e/o con gli scopi associativi;
- può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende farlo deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione nella prima seduta utile, da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della delibera.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili, ad esclusione di quello di voto in assemblea tramite apposita delega scritta ad altro associato, così come meglio specificato all'art. 7.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6 - Organi**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo (organo eventuale);
- il Revisore dei Conti (organo eventuale).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso per lo svolgimento di tali funzioni, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione stessa.

#### **ART. 7 - Assemblea**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i maggiorenni iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa dell'anno in corso. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

Si applicano i cc. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (tramite qualsiasi mezzo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e comunque almeno una volta ogni quattro mesi; ogniqualevolta se ne ravvisi la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati: in quest'ultimo caso il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro il termine di 15 giorni.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Consiglio Direttivo, Presidente, Tesoriere e gli altri organi eventuali) ai sensi dello specifico regolamento;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- approva la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- approva gli impegni di spesa straordinari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sui ricorsi avverso l'eventuale diniego deliberato dal Consiglio Direttivo alla richiesta di ammissione come associato;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e il regolamento di elezione degli organi associativi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle linee strategiche generali dell'Associazione;
- delibera e approva qualsiasi regolamento interno e relative modifiche;
- delibera sul modo in cui assicurare l'informazione e la partecipazione ai soci;
- delibera relativamente all'importo dell'eventuale quota associativa annuale;
- individua i criteri per l'accesso ai servizi erogati dall'Emporio Solidale Ferrara 'il mantello' anche avvalendosi dell'operato di specifici gruppi di lavoro tematici con persone competenti e/o persone esperte non associate, in condivisione con la cabina di regia;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e da eventuali regolamenti associativi.

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare il presente Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio associativo occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati, in proprio o per delega.

#### **ART. 8 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso tra 5 e 11, nominati dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni per la durata di 3 anni; i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili consecutivamente per un solo mandato.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da associati impegnati nelle varie aree e gruppi di lavoro previsti dal regolamento, con il

compito di promuovere, raccogliere, sintetizzare e monitorare il lavoro delle aree e dei gruppi di lavoro tematici, anche attraverso riunioni periodiche con i gruppi stessi.

In caso di cumulo di incarichi o di iniziative il Consiglio Direttivo ha la responsabilità di individuare le priorità sui cui concentrare le energie e le risorse umane.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge, per Statuto o per regolamento di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere al proprio interno il Vice Presidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- riferire periodicamente all'Assemblea sull'andamento delle attività e recepire dalle aree e dai gruppi di lavoro tematici previsti dal Regolamento, proposte e suggerimenti per meglio perseguire gli obiettivi dell'associazione;
- approvare, su proposta delle aree e dei gruppi di lavoro tematici, i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- adottare il Bilancio di esercizio predisposto dal Tesoriere e l'eventuale Bilancio sociale, entrambi da sottoporre alla delibera di approvazione dell'assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- inviare l'apposito sollecito agli associati che non abbiano versato nei termini previsti la quota associativa;
- deliberare la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- assumere gli impegni di spesa per l'attività ordinaria dell'associazione e in attuazione delle linee programmatiche approvate in sede di bilancio previsionale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

I consiglieri cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decesso o per eventuale revoca, decisa dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di cessazione di uno o più consiglieri che avvenga entro i primi 6 mesi dall'elezione, subentrano i primi candidati non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche. Nel caso in cui:

- nell'Assemblea per il rinnovo delle cariche non vi fossero altri candidati rispetto a quelli eletti;
- la cessazione di uno o più consiglieri avvenga dopo i primi 6 mesi dall'elezione;

il Consiglio Direttivo sarà reintegrato tramite elezioni suppletive, da tenersi nel corso della prima Assemblea utile.

I consiglieri subentranti rimangono in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo; ai fini del computo dei mandati, affinché il mandato venga conteggiato il consigliere deve risultare in carica da almeno 18 mesi.

Nel caso in cui nel corso del mandato venga meno il 50% dei consiglieri eletti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto. In caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, decade anche il Presidente il quale provvede a convocare l'Assemblea entro un mese per procedere a nuove elezioni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra gli associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce mediante avviso (tramite qualsiasi mezzo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari) da recapitare almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, su iniziativa del Presidente e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio è ritenuto valido quando siano presenti tutti i suoi componenti.

Al Consigliere che ritenga di essere a conoscenza di una possibilità di conflitto di interessi per sé o per altri consiglieri nell'ambito di una determinata operazione, è fatto obbligo di darne immediata notizia a tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo, precisando la natura, i termini e la portata dell'interesse per il quale, anche potenzialmente, potrebbe esserci un conflitto. Portata all'ordine del giorno l'operazione in oggetto, il Consigliere coinvolto dal conflitto di interessi non avrà il diritto di partecipare alla relativa discussione e di esprimere il suo voto nella relativa delibera.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali esperti, consulenti o altre figure, sia associati che non associati, coinvolti dagli argomenti all'ordine del giorno: essi possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

#### **ART. 9 - Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile consecutivamente per un solo mandato e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decesso o per eventuale revoca, decisa dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La funzione di Presidente è incompatibile con incarichi politici sia di carattere elettivo (come ad esempio Sindaco, Consigliere di Ente Pubblico) che amministrativo (per esempio Assessore).

Il Presidente coordina e fa sintesi delle attività dell'associazione, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari e delle indicazioni delle aree e dei gruppi di lavoro tematici, avvalendosi della collaborazione dei consiglieri in contatto con i vari gruppi e di eventuali altre collaborazioni per specifiche funzioni e competenze.

Promuove la collegialità delle decisioni e delle azioni dirette a realizzarle e si adopera affinché l'assemblea sia luogo di partecipazione, ascolto, di analisi, di ricerca di soluzione e di corresponsabilità. Al fine di promuovere finalità ed attività dell'associazione, nonché il sopracitato principio di corresponsabilità, favorisce il coinvolgimento attivo degli associati, anche nei confronti di terzi, valorizzando competenze ed attitudini.

Il Presidente convoca l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo e li presiede, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri associati di volta in volta scelti in assemblea e/o nel Direttivo; compie gli atti necessari a rendere esecutive le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di dimissioni o revoca del Presidente:

- se questi contestualmente non si dimette o non viene revocato anche dal ruolo di consigliere, il Vice Presidente, che lo sostituisce, convoca entro un mese l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente;

- in caso di decesso, o di contestuali dimissioni o revoca dal ruolo di consigliere, si procede a reintegrare il Consiglio come previsto dall'art. 8 del presente Statuto; di conseguenza, sempre nel termine di un mese, il Vice Presidente convocherà l'Assemblea per l'eventuale nomina del consigliere mancante (in caso di mancanza di candidati non eletti) e la successiva elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente subentrante rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo; ai fini del computo dei mandati, affinché il mandato venga conteggiato il Presidente deve risultare in carica da almeno 18 mesi.

#### **ART. 10 - Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decesso o per eventuale revoca, decisa dall'Assemblea.

Il Tesoriere:

- partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto;
- incassa i contributi ed effettua i pagamenti per conto dell'Associazione;
- tiene la contabilità;
- predispone il rendiconto economico finanziario (o bilancio consuntivo) annuale;
- effettua ogni altra mansione a lui attribuita dagli eventuali regolamenti dell'Associazione.

In caso di cessazione prima del termine che avvenga entro i primi 6 mesi dall'elezione, il Tesoriere sarà sostituito dal primo candidato non eletto in sede di Assemblea per il rinnovo della carica. Nel caso in cui:

- vi siano primi non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo della carica di tesoriere che abbiano ricevuto lo stesso numero di preferenze;
- nell'Assemblea per il rinnovo della carica non vi fossero altri candidati rispetto a quello eletto;
- la cessazione del tesoriere avvenga dopo i primi 6 mesi dall'elezione;

il presidente convoca entro un mese l'Assemblea per l'elezione del nuovo Tesoriere.

#### **ART. 11 - Organo di controllo**

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, nello specifico dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

E' composto da tre componenti, anche non associati. Almeno uno di essi deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co.

2, art. 2397 del Codice civile, e gli si applica l'art. 2399 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 12 - Revisione legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, nello specifico dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 13 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 14 - Divieto di distribuzione degli utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 15 - Risorse economiche**

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ad associati, loro familiari e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata consentita dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

#### **ART. 16 - Bilancio di esercizio**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio (o altro documento economico consuntivo consentito dalle leggi) annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Tale documento viene predisposto dal Tesoriere, adottato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce; una volta approvato, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **ART. 17 - Bilancio sociale e informativa sociale**

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino i 100.000,00 (centomila) euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e ai dirigenti.

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino 1.000.000,00 (un milione di) euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### **ART. 18 - Libri sociali**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se nominato), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi (se nominati), tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta dell'associato di visionare i libri associativi indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale risponderà entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. I libri saranno visionabili esclusivamente all'interno delle sedi dell'Associazione e alla presenza di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di altri due associati all'uopo appositamente indicati dal Consiglio Direttivo stesso.

#### **ART. 19 - Volontari**

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

I Volontari che svolgono in maniera non occasionale la loro attività come sopra indicato devono associarsi all'Associazione.

L'attività dei Volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalle leggi (in particolare nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117), dal presente statuto, dai regolamenti dell'associazione e dal suo Tesoriere; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 20 - Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto salvo quanto previsto all'articolo 19), quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità dell'associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 22 - Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

**Ferrara, 6 marzo 2019**

#### **I SOCI FONDATORI**

<b>NOME E COGNOME</b>	<b>FIRMA</b>
1. Adorni Maria Grazia	
2. Arienti Lucrezia	
3. Benasciutti Nadia	
4. Cesari Bruno	
5. Colaiacovo Francesco	
6. Dipierro Immacolata	
7. Fernandez Aracely	
8. Fiore Giulia	
9. Garcia Claribel	
10. Geusa Maurizio	
11. Guarelli Giancarlo	
12. Guarisco Marco	
13. Indelli Monica	
14. Lucchini Patrizia	
15. Marchesin Gabriella	
16. Michellini Mariella	
17. Napolitano Franco	

18. Nenna Addolorata	
19. Pilitta Francesca	
20. Pivari Leonarda	
21. Ponci Isabella	
22. Storari Marco	
23. Storati Marcello	
24. Tagliati Alessandro	
25. Tartari Rita	
26. Toselli Daniela	
27. Viglioli Daniela	
28. Zaccarini Luigi	

29. Pocaterra Patrizia	
30. Zecchinato Linda	